



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

UTL Sez.VII[^]

Premesso che questo Ufficio, con nota n. 535 di protocollo del 4.1.2017, ha proceduto all'invito di alcune Ditte specializzate a partecipare alla procedura per l'affidamento della gestione del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande, per il periodo di anni 3 nei locali di questo stabile nonché dei dipendenti Commissariati di P.S.;

Visto che nel predetto provvedimento sono state indicate quali norme disciplinanti la procedura in argomento il D. Lgv. 163/06 e il DPR 207/2010 abrogate dal successivo D.lgs. nr.50/2016;

Considerato che la semplice enunciazione di norme abrogate rende nondimeno l'atto di invito e l'intera procedura palesemente viziati sotto il profilo della legittimità;

Tenuto conto che è interesse di questo ufficio assicurare il pieno rispetto della normativa vigente anche a tutela dei partecipanti alla procedura e di eventuali controinteressati;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover intervenire in sede di autotutela annullando il provvedimento di cui in premessa per procedere, quindi, alla rinnovazione integrale della procedura nelle forme e nei modi previsti dalle Linee guida emanate dall'ANAC ai sensi dell'art.36 comma 7 della citata normativa

D E C R E T A

il provvedimento con il quale è stato, a suo tempo, disposto l'invito a partecipare alla procedura per l'affidamento della gestione del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande nonché gli atti successivi sono annullati così come disposto dall'art. 21 nonies L.241/90 come rinnovato dall'art.6 L.214/2015.

Incarica il sig. Dirigente l'Ufficio Tecnico Logistico di disporre per la comunicazione alle Ditte interessate del presente decreto, di cui una copia conforme viene altresì inviata alla Prefettura – U.T.G. e al Fondo assistenza per il Personale della Polizia di Stato.

L'Aquila, 13 aprile 2017

IL QUESTORE
Majonano

MN/gv



Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila

**ALLA QUESTURA DI L'AQUILA-UFFICIO TECNICO
LOGISTICO – SEZIONE VETTOVAGLIAMENTO
(Rif. n. 0013291 del 24.3.2017)**

**OGGETTO – RINNOVO CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CIBI E BEVANDE PRESSO LA
QUESTURA DI L'AQUILA ED I COMMISSARIATI DI AVEZZANO E
SULMONA - CS. 821/17**

Si riscontra la nota in epigrafe e si osserva quanto segue.

Preliminarmente preme alla Scrivente far notare che la procedura ad evidenza pubblica, posta in essere da codesta Questura e di cui v'è ampia menzione in atti, appare viziata sotto il profilo della legittimità. Ed infatti essa, ancorché avviata dopo l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (D. Lgv. n. 50/2016), risulta, *per tabulas*, essere stata disciplinata dal codice previgente (D. Lgv. n. 163/2006), ormai abrogato. E' quanto basta perché si proceda, in via di autotutela, all'integrale annullamento del procedimento de quo e alla sua rinnovazione, secondo le modalità

stabilite dal codice vigente, integrato dalle linee guida dettate, in subiecta materia, dall'ANAC, linee guida che, per comodità di codesto Ufficio, si allegano al presente parere.

Venendo, nello specifico, ai quesiti rivolti da codesta Questura con la nota in riscontro, si osserva ancora quanto segue.

Effettivamente, il principio di rotazione nella assegnazione degli appalti alle ditte concorrenti costituisce uno dei capisaldi del nuovo codice del 2016. L'art. 36 di esso, come esattamente ricordato da codesta Questura, espressamente stabilisce che *"l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese"*.

Bene dunque ha fatto nella circostanza codesto Ufficio che, in fedele applicazione del principio de quo, ha manifestato l'intendimento di non invitare alla nuova gara l'aggiudicatario uscente. D'altronde, è pacifico in giurisprudenza che la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nella individuazione e nella scelta delle ditte da chiamare a fini partecipativi (Cfr., ex multis, Cons. di Stato, 21.10.2015, n. 4810; TAR Abruzzo, L'Aquila, 15.4.2015). Tale atteggiamento bene potrà essere reiterato da codesta Amministrazione, in sede di rinnovazione degli atti di gara.

Per quanto riguarda il secondo quesito prospettato da codesta Questura, e cioè se l'appaltatore uscente, pur non invitato alla gara, abbia il diritto di accedere agli atti procedurali a cui è rimasto estraneo, osserva questa Avvocatura che, sul piano concreto, la questione deve intendersi superata, in presenza di una gara che, per i motivi innanzi illustrati, è improduttiva di effetti giuridici tanto da non poter sfuggire al suo autoannullamento. In punto di diritto, peraltro, si osserva, sia pure solo per completezza espositiva, che l'ordinamento riconosce a chi non è stato invitato ad una gara per l'affidamento di lavori, servizi o forniture il pieno diritto di conseguire l'accesso ai documenti della procedura ad evidenza pubblica, essendo detto soggetto titolare di interesse meritevole di tutela (Cfr., TAR Umbria, sentenza n. 69/2015).

In ultimo, nel rispondere al terzo dei quesiti prospettati da codesta Questura, questa Avvocatura ritiene che, essendo scaduto il precedente contratto, in mancanza della volontà di codesta Amministrazione di richiedere un momentaneo prolungamento sino alla nuova aggiudicazione sussista l'obbligo incondizionato del precedente appaltatore di liberare gli spazi occupati. Sul punto, considerato che ogni tentativo posto in essere, a tal fine, da codesta Questura è rimasto vano, sarà cura della Scrivente costituire in mora la ditta uscente e, se del caso, convenirla in giudizio nelle more della rinnovazione della procedura di gara da parte di codesta Amministrazione. Sul punto si riservano prossime notizie.

L'Avvocato distrettuale dello Stato

Filippo Della





Avvocatura Distrettuale dello Stato
L'Aquila

Raccomandata a.r.

ALLA SPETT.LE SOGEDA s.r.l. ^{21A}
VIA VOLTURNO N. 10
66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)

c.p.c.

ALLA QUESTURA DI L'AQUILA
(Rif. n. 0013291 del 24.3.2017)

OGGETTO: QUESTURA DI L'AQUILA C/ SOGEDA ~ U. 821/17

La Questura di L'Aquila ha depositato presso questa Avvocatura i documenti relativi al contratto, stipulato tra le parti in oggetto, relativo all'affidamento della gestione del servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande presso i locali della suddetta Questura e dei Commissariati di P.S. di Avezzano e Sulmona. Detto contratto, stipulato, a seguito di regolare gara, in data 10.9.2013, è venuto a naturale scadenza il 10.9.2016. L'invito, successivamente rivolto dalla P.A. a codesta società, di liberare gli spazi occupati non ha sortito effetto alcuno. Del tutto evidente è la violazione, da parte di codesta società, della norma di cui all'art. 5 del contratto de quo, la quale impone a codesta società medesima, una volta scaduto il contratto, di liberare i locali occupati e di riconsegnare le attrezzature date in uso, addirittura anche in mancanza di comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione. Il contegno sin qui tenuto

UPL
M

da codesta società ha causato e continua a causare alla P.A. non pochi danni il cui risarcimento sarà richiesto quanto prima in sede giudiziaria. Nel frattempo, questa Avvocatura rivolge formale e perentorio invito a rilasciare l'area occupata nel termine improcrastinabile del 29 aprile p.v.. In mancanza, sarà adito, senza ulteriori avvisi, il Magistrato.

Solo per completezza espositiva, la Scrivente fa osservare che le motivazioni addotte da codesta società all'indirizzo dell'Amministrazione per resistere alle richieste di quest'ultima (mancato invito alla nuova gara per la riassegnazione del servizio de quo) risultano manifestamente irrilevanti. La P.A., infatti, ha nella circostanza legittimamente agito in applicazione sia del principio della rotazione degli incarichi, di cui all'art. 36 del nuovo codice degli appalti, sia del principio di piena libertà nella scelta delle ditte da invitare alle gare, sancito dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr. Cons. di Stato, 21.10.2015, n. 4810; TAR Abruzzo, L'Aquila sent. 15.4.2015).

La Questura di Camila che legge per conoscenza, scaduto il termine del 29.4. p.v., riferirà a questa Avvocatura dell'ottemperanza o meno, da parte della soc. Sogeda, all'invito rivoltole, con la presente nota, dalla Scrivente.

Distinti saluti.

L'AVVOCATO DISTRETTUALE
(Filippo Patella)

